

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina la pubblicazione:

- a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
- b. del Foglio federale (FF).

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati:

- a. la Costituzione federale;
- b. le leggi federali;
- c. le ordinanze dell'Assemblea federale;
- d. le ordinanze del Consiglio federale;
- e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- f. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

RU 2004 4929

¹ RS 101

² FF 2003 6699

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali

¹ Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne;
- c. le risoluzioni che contengono norme di diritto, o che autorizzano ad emanarne, di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali.

² Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

³ I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni

Nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;
- b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:

- a. concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un altro formato.

² Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi:

- a. per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU;
- b. pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera.

³ I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono forniti, su richiesta, dall'ufficio competente. Gli articoli 6–10 e 14 sono applicabili.

Art. 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

² I trattati la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

³ Un atto normativo è pubblicato dapprima in via straordinaria se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

² Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

³ Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 9 Versione determinante

¹ Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

² La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Art. 10 Rettifiche formali

¹ Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che ne modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati.

² Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

³ RS 171.10

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11 Contenuto

¹ La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi federali, dei trattati e risoluzioni internazionali nonché dei trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore, come pure delle costituzioni cantonali. Essa è aggiornata periodicamente.

² Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali

¹ La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

² La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

³ Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

¹ Nel Foglio federale sono pubblicati:

- a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- b. i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- c. altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;
- d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
- e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
- g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

⁴ RS 171.10

² Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

³ Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

⁴ Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali

¹ La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

² Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:

- a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
- b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

³ La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.

Art. 15⁵

Art. 16 Forma stampata ed elettronica

¹ Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica.

² Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica.

³ Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.

⁵ Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla legge del 5 ott. 2007 sulle lingue, con effetto dal 1° gen. 2010 (RS 441.1).

⁶ RS 235.1

Art. 17 Portata della pubblicazione

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati:

- a. le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale;
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).

Art. 19 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti.

² La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 20** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 1986⁷ sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 1976⁸ sui diritti politici

Art. 32 cpv. 2

² ...

Art. 52 cpv. 3 secondo periodo

³ ...

2. Legge del 13 dicembre 2002⁹ sulla formazione professionale

Art. 19 cpv. 4

⁴ ...

⁷ [RU 1987 600]

⁸ RS 161.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

⁹ RS 412.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Art. 28 cpv. 2 quarto periodo

² ...

3. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla radiotelevisione

Art. 6 cpv. 3 lett. b

...

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2005¹¹

¹⁰ [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 all. n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 all. n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9, 2006 1039 art. 2. RU 2007 737 all. n. I]

¹¹ DCF del 18 giu. 2004 (RU 2004 4936)

